



**COMUNE DI CASALE MARITTIMO**  
**PROVINCIA DI PISA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. **13** data: **30.07.2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addi **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso il Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale, previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i sotto elencati consiglieri:

1 - BURCHIANTI FABRIZIO	P		8 - GIANFALDONI DANIELE	A	
2 - BORGHESI ERIKA	P		9 - CAGNONI GIANPIERO	P	
3 - STACCIOLI CHIARA	P		10 - VOLTERRANI RICCARDO	P	
4 - VENTURINI ELIO	P		11 - GIANI MARTINA	P	
5 - PRESTI ELENA	P		12 -		
6 - LENZI MARIANGELA	P		13 -		
7 - CALZARETTA NICOLA	P				

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Gianfaldoni Daniele.

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **SALVATORE CARMINITANA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **BURCHIANTI FABRIZIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA  
IMU- ANNO 2015**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in legge n. 214/2011 istitutivo dell'imposta municipale propria in forma sperimentale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 articolo 1 che ha stabilito al comma 639 l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC.

Considerato che la nuova IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 che in particolare nei commi 707-727 disciplina l'imposta municipale propria e prevede l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria sperimentale;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- con l'art. 1 del D.L. n. 4 del 24/01/2015 convertito in legge n. 34 del 24.03.2015 sono diventati esenti dall'imposta municipale propria i soli terreni agricoli anche non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ubicati nei comuni classificati parzialmente montani;
- il territorio del Comune di Casale Marittimo non è classificato totalmente o parzialmente montano per cui i terreni che in esso ricadono diventano imponibili ai fini dell'imposta municipale propria;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate scadenti il 16 giugno 2015 ed il giorno 16 dicembre 2015;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- l'articolo 18 del Regolamento dell'imposta municipale propria prevede i casi di equiparazione all'abitazione principale oltre a quelli stabiliti per legge;

Visto l'articolo 1 comma 707 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 punto 2) in base al quale l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato altresì che l'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari equiparate per regolamento quali quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Considerato che l'art.12 del Regolamento IMU contempla i casi di esenzione dall'imposta previsti per legge per cui anche dall'art.1 comma 707 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che l'art. 9 bis comma 1 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014 ha equiparato a partire dal 2015 ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato in particolare che l'articolo 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede a decorrere dal 2014 la non applicazione dell'imposta municipale propria ai fabbricati rurali strumentali;

Visto l'art. 1, comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ed ora a regime:

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L.n. 201 del 2011;
- lett. g.) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Dato atto che risultano incompatibili con le nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno 2013, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono al Comune manovre agevolative, quali:

- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9 bis in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO quindi il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale relativamente all'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24-12-2012 al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni definita con DPCM;

Visto il comma 640 della stessa legge n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dal comma 677 e cioè 10,6 per mille ed altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO per quanto sopra di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come di seguito indicato:

- per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze aliquota 4 per mille (0,4 %);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per abitazioni in comodato d'uso a parenti in linea retta ivi residenti o per abitazioni cedute in locazione a canone concordato a soggetti residenti 7,6 per mille (0,76%);
- per fabbricati non produttivi di reddito fondiario o appartenenti a soggetti I.R.E.S. e/o destinati all'esercizio di un'attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato aliquota 7,6 per mille (0,76 %);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per terreni agricoli e non, coltivati e incolti (escluse aree fabbricabili) 7,6 per mille (0,76 %);

- per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie aliquota 10,6 per mille (1,06 %);

RITENUTO inoltre di lasciare invariata la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare entro il 30 settembre le aliquote in virtù dell'art.1 comma 444 della legge 228/2012 per ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce e che l'invio avvenga entro il 23 aprile;

VISTO l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 4033 del 23/02/2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 il quale ha stabilito che, per l'anno 2015 è differito al 31/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. di fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come di seguito indicato:
  - per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze aliquota 4 per mille (0,4 %);
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per abitazioni in comodato d'uso a parenti in linea retta ivi residenti o per abitazioni cedute in locazione a canone concordato a soggetti residenti 7,6 per mille (0,76%);
  - per fabbricati non produttivi di reddito fondiario o appartenenti a soggetti I.R.E.S. e/o destinati all'esercizio di un'attività economica industriale, artigianale, commerciale o di servizio anche avanzato aliquota 7,6 per mille (0,76 %);
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per terreni agricoli e non, coltivati e incolti (escluse aree fabbricabili) 7,6 per mille (0,76 %);
  - per aree fabbricabili e per altre unità immobiliari non incluse nelle precedenti categorie aliquota 10,6 per mille (1,06 %);
3. Di lasciare invariata la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
4. Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IUC-IMU si rimanda al relativo Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2014;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
9. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 28 ottobre 2014;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

**OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA  
IMU- ANNO 2015**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

( **Claudia Cosimi** )

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ( **Furietta Manzi** )**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
**F.to BURCHIANI FABRIZIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to SALVATORE CARMINITANA**

---

---

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Casale Marittimo, 13.08.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to SALVATORE CARMINITANA**

---

---

// La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to SALVATORE CARMINITANA**

---